

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10804 Anno 2020

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 05/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso 4832-2018 proposto da:

COLOZZI ALFREDO, SZUMILAS MARIOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'ARTIGIANATO 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA CONTI CIPRIANI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI PICA;

- ricorrenti -

contro

COOP URBANIA SRL ;

- intimata -

Nonché da:

COOP URBANIA SRL in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO

GENTILE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA
MARIA PONENTI;

- ricorrente incidentale -

contro

COLOZZI ALFREDO, SZUMILAS MARIOLA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5648/2017 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;



FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 la società cooperativa Urbania a r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "la Cooperativa") convenne dinanzi al Tribunale di Latina Alfredo Colozzi e Mariola Szumilas, esponendo che:

-) il proprio oggetto sociale era costituito dalla costruzione di immobili, da assegnare ai soci;

-) Alfredo Colozzi dal 1990 era socio della cooperativa, e gli era stato provvisoriamente assegnato un alloggio sito a Pontinia, v. Aldo Moro n. 18;

-) il consiglio d'amministrazione della cooperativa il 21 dicembre 2001 deliberò la radiazione del suddetto socio, per morosità;

-) ciononostante il socio e sua moglie, Mariola Szumilas, erano rimasti nella detenzione dell'alloggio, ormai *sine titulo*.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile, al pagamento delle somme ancora dovute alla cooperativa (quantificate in euro 23.898,58) ed al risarcimento del danno da illegittima occupazione.

2. Si costituirono ambedue i convenuti.

Alfredo Colozzi, secondo quanto riferito nel ricorso per cassazione, *"respingeva la ricorrenza dell'ipotesi di grave inadempimento (...) e contestava sotto diversi profili la ricorrenza della morosità che gli era imputata in citazione, per non avere la cooperativa prodotto alcun documento giustificativo della propria pretesa di pagamento"*.

Aggiungeva che, essendosi separato dalla moglie Mariola Szumilas sin dal 7 giugno 2000, le spese generali pretese dalla cooperativa dovevano essere poste a carico della moglie, unico occupante dell'immobile.



3. Si costituì altresì Mariola Szumilas, sostenendo di non aver mai ricevuto dalla cooperativa alcuna intimazione o diffida; e che comunque il provvedimento di radiazione del socio Colozzi era illegittimo ed inefficace, *"sia perché non indicava l'autorità dinanzi al quale poteva essere impugnato, sia perché non vi erano stati allegati documenti comprovanti la morosità contestata"* (così il ricorso per cassazione, p. 4).

4. Il Tribunale di Latina con sentenza 29.9.2011 n. 2564 rigettò le domande attoree, sul presupposto che la Cooperativa, dopo aver ritirato il proprio fascicolo di parte al momento della precisazione delle conclusioni, non lo aveva depositato nei termini di cui all'articolo 169 c.p.c., e che di conseguenza le sue allegazioni e produzioni documentali non potevano essere prese in esame.

5. La sentenza venne impugnata dalla società soccombente.

Con sentenza 6 settembre 2017 n. 5648 la Corte d'appello di Roma accolse il gravame.

La Corte d'appello, rilevato che dagli atti di causa risultava che il fascicolo della Cooperativa era stato tempestivamente depositato, ritenne che:

-) il provvedimento di radiazione del socio Alfredo Colozzi, non tempestivamente impugnato, era ormai definitivo;

-) la perdita della qualità di socio determinava l'assenza di qualsiasi titolo per l'occupazione dell'immobile;

-) erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva determinato il credito residuo della cooperativa nella misura di 8.749,86 euro;

-) andava rigettata, in quanto non provata, la domanda di risarcimento del danno da occupazione *sine titulo*.



6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Alfredo Colozzi e Mariola Szumilas, con un ricorso unitario fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la Cooperativa, proponendo ricorso incidentale fondato su tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2527 c.c. e 28 del decreto legislativo 28 dicembre 2004 n. 310.

Sostengono che il provvedimento di radiazione di Alfredo Colozzi dalla Cooperativa era nullo, perché adottato dal consiglio di amministrazione della società cooperativa invece che dall'assemblea dei soci; aggiungono che tale nullità può essere rilevata ogni stato e grado del giudizio.

1.2. Il motivo è infondato, alla luce del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui *"il socio che sia stato escluso dalla società può far valere i vizi della relativa delibera soltanto mediante l'opposizione ex art. 2527 cod. civ., da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; ne consegue che nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile della società, abusivamente occupato dal socio, il giudice non può sindacare la legittimità del provvedimento di esclusione"* (Sez. 1, Sentenza n. 12001 del 08/06/2005, Rv. 581524 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 26211 del 22.11.2013; Sez. 1, Sentenza n. 25945 del 5.12.2011, in motivazione; Sez. 1, Sentenza n. 26211 del 22/11/2013, Rv. 629534 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 25945 del 05/12/2011, Rv. 620808 - 01).



2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione delle medesime norme già indicate nell'epigrafe del primo motivo.

Nella illustrazione del motivo, tuttavia, ad onta di tali riferimenti normativi, espongono che la Cooperativa non aveva affatto provato l'entità del proprio credito; che le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio in merito alla quantificazione del suddetto credito erano erronee e comunque non fondate su valide prove,,; che pertanto erroneamente la Corte d'appello aveva condiviso quella consulenza.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Lo stabilire quale sia l'ammontare del credito d'una società cooperativa nei confronti d'un socio moroso non è una valutazione in diritto, ma un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in questa sede. Il motivo in esame pertanto, al di là di richiami puramente formali alle norme che si assumono violate da parte della Corte d'appello, nella sostanza richiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova sottoposte al vaglio del giudice di merito.

Una censura di questo tipo, tuttavia, cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex *permultis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L,



Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che *"la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"*).

3. Il terzo motivo del ricorso principale.

3.1. Col terzo motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo, nonostante la sua formale unità, contiene due censure.

3.2. Con una prima censura i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello non avrebbe considerato il seguente "fatto decisivo": che la Cooperativa, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva affatto dimostrato che il socio Alfredo Colozzi fosse moroso.

Con una seconda censura, evidentemente riferibile al solo ricorrente Alfredo Colozzi (p. 17 del ricorso), questi aggiunge che in ragione della intervenuta separazione dalla moglie non era più tenuto a corrispondere le "spese generali" richieste dalla Cooperativa.



3.3. La prima delle suddette censure è inammissibile per le medesime ragioni già indicate *supra*, al § 2.2 della presente motivazione: e cioè che, con essa, i ricorrenti censurano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

La seconda delle censure sopra esposte è infondata. Infatti le obbligazioni del socio nei confronti della società cooperativa scaturiscono dal contratto di società, dipendono dalla sua qualità di socio, e perdurano fino a che questa permanga. E', di conseguenza, irrilevante ai fini della nascita delle suddette obbligazioni la circostanza che il socio abbia abbandonato l'immobile in seguito a separazione coniugale.

4. Il quarto motivo del ricorso principale.

4.1. Col quarto motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile: la Cooperativa, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto che il convenuto Alfredo Colozzi si era reso moroso nel pagamento delle obbligazioni su di lui gravanti in quanto socio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 agosto 2002; la Corte d'appello aveva tuttavia accolto la domanda per un diverso e *minore* periodo, vale a dire per la morosità maturata dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2001.

Di qui, secondo i ricorrenti, deriverebbe il vizio di ultrapetizione.

4.2. Il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c.. L'accoglimento di esso, infatti, comporterebbe quale naturale conseguenza la condanna del debitore al pagamento di un importo maggiore di quello liquidato dal giudice di merito.

Il motivo è comunque anche infondato.



Sussiste infatti il vizio di ultrapetizione quando il giudice pronunci su una domanda mai formulata, oppure attribuisca un bene della vita non richiesto: non, invece, quando accolga una domanda effettivamente formulata, ma in misura minore rispetto a quanto richiesto.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale.

5.1. Col primo motivo di ricorso incidentale la Cooperativa lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1223, 1226, 1591, 2043, 2056 e 197 c.c.

Sostiene che erroneamente la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile, ritenendo non fornita, da parte della Cooperativa, la prova della sussistenza del danno lamentato. Tale prova, osserva la ricorrente incidentale, si sarebbe infatti dovuta desumere ex articolo 2727 c.c. dal fatto stesso che la Cooperativa aveva perduto per molti anni la disponibilità d'un immobile destinato ad uso abitativo, e si sarebbe dovuto liquidare ponendo a base del calcolo un affitto mensile di circa euro 600, indicato come "similare" al frutto ordinariamente ricavato dalla Cooperativa dall'assegnazione di alloggi analoghi a quello oggetto del contendere.

5.2. Il motivo è fondato, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 1223 c.c..

Tale norma, come noto, stabilisce che il risarcimento del danno da inadempimento o da fatto illecito deve comprendere così la perdita subita, come il mancato guadagno.

Quando il danneggiato assuma che il mancato guadagno causato dall'inadempimento o dal fatto illecito sia derivato dalla perduta possibilità di disporre d'un bene immobile, questa Corte ha già

M



ripetutamente affermato che l'esistenza del danno possa presumersi, ai sensi dell'art. 2727 c.c., anche dal fatto noto che l'immobile del quale il danneggiato non ha potuto disporre avesse una vocazione commerciale o comunque ad un impiego remunerativo.

Ciò non vuol dire che il danno da perdita disponibilità d'un immobile debba ritenersi *in re ipsa*, e che di conseguenza vada dichiarato esistente sol perché sia stata provata l'occupazione abusiva. Anche per i danni di cui si discorre, infatti, la prova di essi (che sia diretta, indiretta, presuntiva, legale, storica o critica) resta sempre necessaria.

Tuttavia nell'accertamento dell'esistenza del danno in esame non può prescindersi da un ampio ricorso alla prova presuntiva ed *all'id quod plerumque accidit*; dalla considerazione della natura dell'immobile tardivamente restituito; e dal rilievo che può costituire "danno" in senso giuridico anche la perdita dell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri (Sez. 3, Sentenza n. 18494 del 21.9.2015; Sez. 3, Ordinanza n. 7439 del 23.3.2017; Sez. 2, Ordinanza n. 30472 del 23.11.2018).

Nel caso di specie, il soggetto danneggiato era una società cooperativa edilizia: ed una società cooperativa edilizia ha per oggetto sociale giustappunto la costruzione e l'assegnazione ai soci dei beni immobili realizzati od acquistati, sicché la ritardata restituzione dell'immobile necessariamente aveva parzialmente impedito il conseguimento di tale scopo.

La Corte d'appello dunque ha accertato in punto di fatto che il danneggiato era una società con scopo mutualistico; ha accertato in punto di fatto che vi fu ritardata restituzione dell'immobile; ma ha preteso dalla Cooperativa la prova *ulteriore* della sussistenza d'un effettivo pregiudizio, trascurando di considerare quello rappresentato



ex se dall'impedimento al conseguimento dello scopo sociale. Di qui la falsa applicazione dell'art. 1223 c.c..

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata su questo punto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel tornare ad esaminare la domanda di risarcimento proposta dalla Cooperativa, applicherà il seguente principio di diritto:

"il danno patito da una società cooperativa edilizia, per effetto del ritardato rilascio dell'alloggio da parte del socio estromesso può essere liquidato in via equitativa ex art. 2727 c.c., anche in mancanza d'una prova specifica del suo esatto ammontare, avuto riguardo all'oggetto sociale, al presumibile uso che la società avrebbe fatto di quell'immobile nel caso di tempestiva riconsegna, alla durata dell'occupazione illegittima ed alle caratteristiche dell'immobile".

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale.

6.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale la Cooperativa lamenta che la Corte d'appello, nel regolare le spese del doppio grado di giudizio, abbia trascurato di provvedere sulle spese di consulenza tecnica, violando l'art. 112 c.p.c..

Esponde che in primo grado le spese di consulenza erano state poste *provvisoriamente* a carico delle parti in solido, e che in sede di gravame la Corte d'appello, pur condannando i soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore della Cooperativa, nulla stabilì in merito alle spese di consulenza. La società ricorrente ne trae la conclusione che, nulla avendo la Corte d'appello stabilito al riguardo, la ripartizione delle spese di consulenza operata dal primo giudice sarebbe rimasta ferma anche dopo la sentenza d'appello, e che di conseguenza la Corte d'appello, addossandole una frazione delle spese di lite, avrebbe violato l'art. 91 c.p.c..



6.2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità di tale doglianza, sollevata dai ricorrenti principali nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Secondo i ricorrenti principali, il secondo motivo del ricorso incidentale sarebbe inammissibile perché la doglianza che ne forma oggetto si sarebbe dovuta sollevare in grado di appello.

Tuttavia basterà in contrario rilevare che la Cooperativa, rimasta soccombente in primo grado nel merito, proponendo l'appello chiese la riforma della sentenza di primo grado tanto nel merito, quanto con riferimento alla regolazione delle spese, e con tale domanda ha dunque necessariamente introdotto nel *thema decidendum* del giudizio d'appello anche la questione relativa alle spese di consulenza.

6.3. Nel merito il motivo è fondato, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c..

La sentenza d'appello, infatti, nulla ha disposto in merito alle spese di consulenza: ed avrebbe dovuto farlo, poiché essa, riformando quella di primo grado, aveva necessariamente travolto tutte le statuizioni ivi contenute, così come previsto dall'art. 336 c.p.c., secondo cui *"la riforma [della sentenza impugnata] ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata"*.

Né tale totale carenza di statuizioni può essere superata in via interpretativa.

Non è possibile, infatti, né supporre che il giudice d'appello abbia voluto richiamare implicitamente le statuizioni sulle spese di consulenza adottate dal Tribunale nel decreto di liquidazione di queste ultime (ove vennero poste a carico delle parti in solido); né supporre che la Corte d'appello, addossando agli appellanti principali (soccombenti) le spese di lite, abbia *implicitamente* voluto porre a loro carico anche le spese di consulenza; né, infine, supporre che la



Corte d'appello abbia voluto addossare le suddette spese alla Cooperativa.

Per spiegare queste tre affermazioni è necessario ripercorrere brevemente il quadro normativo che disciplina la liquidazione e la ripartizione delle spese di consulenza nel processo civile.

6.4. Le spese di consulenza, come tutte le spese processuali, pongono un triplice problema: quello della loro *anticipazione*, quello della loro *liquidazione*, e quello della loro *ripartizione* tra i litiganti.

All'anticipazione (che può anche mancare, non essendo imposta da alcuna norma di legge) ed alla liquidazione definitiva delle spese di consulenza provvede il magistrato che procede, ma con atti diversi dalla sentenza.

La liquidazione delle spese di consulenza deve infatti avvenire con decreto motivato comunicato alle parti ed al c.t.u. (art. 168 d.p.r. 30.5.2002 n. 115), suscettibile di autonoma opposizione nelle forme prescritte dall'art. 15 d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (art. 170 d.p.r. 115/02, cit.).

Nel provvedimento con cui si accorda al c.t.u. un'anticipazione (c.d. "fondo-spesa"), e col decreto di liquidazione definitiva delle spese di consulenza il giudice può stabilire quale, tra le parti in causa, debba sopportare il relativo onere: ma questa statuizione non ha nulla a che vedere col provvedimento di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., ed ha l'unico scopo di consentire al c.t.u. di disporre d'un titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata.

Le statuizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione di cui all'art. 168 d.p.r. 115/02, infatti, non sono opponibili al c.t.u., il quale ha diritto di pretendere il compenso da qualunque delle parti in causa: e se la parte di fatto escussa dal c.t.u. per il pagamento non fosse quella onerata delle spese di



consulenza nel decreto di liquidazione, tale circostanza non potrà essere opposta all'ausiliario. Unica conseguenza sarà che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata (oppure se all'esito della lite le spese processuali saranno poste a carico di altre parti), potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di queste ultime. Ciò in quanto il principio della soccombenza "*opera solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare*" (Sez. 2 - , Sentenza n. 25047 del 10/10/2018; Rv. 650671 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014, Rv. 633222 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008, Rv. 605201 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6199 del 08/07/1996, Rv. 498416 - 01).

6.5. La liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario non ha nulla a che vedere con la regolazione delle spese di lite.

La prima è disciplinata dagli artt. 168-170 d.p.r. 115/02; la seconda dagli artt. 91 e 92 c.p.c..

La prima deve essere effettuata con decreto opponibile ex art. 15 d. lgs. 150/11, la seconda con la sentenza.

La prima comporta il diritto del c.t.u. di pretendere il pagamento da qualunque parte, in solido con le altre; la seconda non regola i rapporti tra le parti ed il c.t.u., ma i rapporti tra le parti del processo.

Da ciò discendono due corollari.

Il primo è che la liquidazione delle spese di c.t.u. va fatta con decreto motivato, modificabile solo al Tribunale in sede di opposizione, e non con la sentenza.

Il secondo corollario è che, quale che sia il modo in cui il giudice, nel decreto ex art. 169 d.p.r. 115/02, abbia ripartito le spese tra le parti (previsione che, in quel decreto, per quanto detto potrebbe anche mancare: tutte le parti infatti saranno sempre obbligate in solido verso l'ausiliario), nella sentenza conclusiva del giudizio il



giudicante dovrà, sempre e comunque, provvedere *ex novo* a regolare tra le parti le spese di consulenza: vuoi addossandole al soccombente, vuoi - ricorrendone i presupposti - compensandole (da ultimo, ma *ex multis*, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019, Rv. 655550 - 01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016, Rv. 640893 - 01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015, Rv. 635404 - 01).

Infatti, per quanto detto, da un lato la regolazione tra le parti delle spese di consulenza prescinde dalle disposizioni eventualmente dettate nel decreto di liquidazione pronunciato ex art. 168 d.p.r. 115/02 (Sez. 3, Sentenza n. 12110 del 19/08/2003, Rv. 565941 - 01, la quale peraltro ragiona in termini di "revoca implicita" del decreto ex art. 168 d.p.r. 115/02 da parte della sentenza conclusiva del giudizio); e dall'altro lato è sempre consentito al giudice compensare le spese anche solo in parte.

Pertanto il silenzio serbato dalla sentenza circa la sorte delle spese di c.t.u. non può mai ritenersi un *silenzio concludente*, perché esso non consente di stabilire se il giudice abbia inteso regolare le spese di c.t.u. richiamando il principio stabilito nel decreto ex art. 168 d.p.r. cit., oppure abbia inteso compensarle, od ancora abbia inteso addossarle ad una delle parti.

6.6. Deve pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, ritenersi abbandonato il vecchio orientamento (sorto in epoca anteriore all'introduzione del nuovo testo unico sulle spese di giustizia) secondo cui *"disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, ove il giudice, con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, abbia posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte poi risultata soccombente, la statuizione di compensazione comporta che quest'ultima parte non possa ripetere*



dalla parte vittoriosa, neppure per la metà, le somme anticipate per il pagamento del compenso al consulente, le quali restano pertanto a totale carico della parte che le ha anticipate” (Sez. 3, Sentenza n. 5976 del 23/04/2001, Rv. 546260 - 01).

Tale orientamento in verità non può oggi più condividersi (quale che ne fosse la condivisibilità all’epoca in cui sorse), dal momento che prescinde dalla totale autonomia ed indipendenza tra il decreto di *liquidazione* delle spese al c.t.u., che è un provvedimento destinato ad incidere nei rapporti tra queste e l’ausiliario; e la *regolazione* delle spese contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio, che invece è destinata ad incidere nei reciproci rapporti tra le parti, ed alla quale resta del tutto estraneo il c.t.u..

6.7. Per le medesime ragioni non ritiene questo Collegio possibile dare continuità all’opposto principio affermato da Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013, Rv. 624919 - 01 (e ribadito in seguito da Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017, Rv. 646459 - 01), secondo cui *“se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio non si configura il vizio di omessa pronuncia poiché la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente quelle di consulenza”*.

Tale diverso orientamento, infatti, non si fonda su alcun’altra motivazione che la seguente: che *“la compensazione [delle spese di c.t.u.] non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso”*. Motivazione alla quale il Collegio non ritiene di potere aderire: sia per il suo contenuto oggettivamente tautologico; sia perché l’esclusione del rimborso delle spese sostenute in nulla si distingue dalla condanna a rifondere all’altra parte le spese che, anticipate da essa, si è potuto in tal modo evitare di sostenere.



6.8. Alla luce delle osservazioni che precedono, le evenienze che possono verificarsi all'esito del giudizio non possono che essere due: che le spese di c.t.u. siano state anticipate, prima della fine del giudizio, dalla parte che poi risulterà soccombente; oppure che siano state anticipate dalla parte che poi risulterà vittoriosa.

6.8.1. Se le spese di c.t.u. sono state anticipate, prima della fine del giudizio, dalla parte che poi risulterà soccombente, possono darsi due ipotesi:

(a) se, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice applicherà la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., dovrà disporre che le spese di c.t.u. restino definitivamente a carico della parte che le ha sostenute;

(b) se, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice compenserà le spese ex art. 92 c.p.c., dovrà dettare analogha previsione per le spese di c.t.u.; in tal caso la parte che le ha anticipate per intero avrà diritto di regresso, nella misura del 50%, nei confronti dell'altra;

(c) se, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice compensi le spese ex art. 92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u., tale provvedimento va qualificato come una compensazione parziale delle spese, ovviamente sempre possibile (Sez. 3 - , Ordinanza n. 22868 del 13/09/2019, Rv. 655093 - 01).

6.8.2. Se, invece, le spese di c.t.u. sono state anticipate, prima della fine del giudizio, dalla parte che poi risulterà vittoriosa, possono darsi le seguenti ipotesi:

(c) se, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice applicherà la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., dovrà



espressamente condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di c.t.u. in favore della controparte;

(d) se, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudicante compenserà le spese ex art. 92 c.p.c., dovrà condannare la parte soccombente alla rifusione in favore della parte vittoriosa del 50% delle spese di consulenza da quest'ultima anticipate.

7. Si sono ora esposti tutti gli elementi per spiegare per quali ragioni la sentenza impugnata presenti effettivamente un vizio di omessa pronuncia, né possa ammettersi che contenga una decisione implicita in merito alle spese di c.t.u..

7.1. Deve, infatti, in primo luogo escludersi che la Corte d'appello abbia (tacitamente) ritenuto che fosse sufficiente a regolare le spese di lite il decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale su istanza dell'ausiliario.

Infatti, anche a prescindere dal silenzio serbato sul punto dalla sentenza d'appello, si è già detto che il decreto col quale il giudice, su istanza dell'ausiliario, liquida le spese di consulenza ponendole a carico d'una o d'ambo le parti in solido è un provvedimento che rileva unicamente nei rapporti tra le parti e il c.t.u.. Nei rapporti tra le parti, invece, il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa e contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio. Statuizione che necessariamente è destinata a travolgere, se non coincidenti con essa, le disposizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione.

7.2. Deve parimenti escludersi che la sentenza d'appello, condannando gli appellati soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte e tacendo sulle spese di consulenza, abbia



in tal modo *implicitamente* manifestato la volontà di addossare ai soccombenti anche le spese di c.t.u.. La regolazione delle spese, ivi comprese quelle di c.t.u., deve infatti essere esplicita od almeno *inequivoca*. Ma il mero silenzio serbato dal giudice di merito sulla regolazione delle spese di consulenza non può, per definizione, mai ritenersi *inequivoco*.

7.3. Deve, infine, escludersi che la sentenza impugnata abbia inteso, col proprio silenzio, addossare le spese di consulenza definitivamente alla parte che le aveva anticipate, cioè la cooperativa.

Osta a tale conclusione l'universale principio ermeneutico, valido anche per l'interpretazione degli atti giudiziari, secondo cui tra più interpretazione tutte teoricamente plausibili, va scartata quella che renderebbe invalido l'atto da interpretare: e poiché, per quanto detto, addossare alla parte vittoriosa le spese di c.t.u. costituirebbe una violazione dell'art. 91 c.p.c., tale interpretazione non potrebbe ammettersi.

7.4. Deve, in conclusione, rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso di provvedere sulla regolazione delle spese di consulenza, regolazione che spetterà ora al giudice del rinvio compiere, e che dovrà essere effettuata in applicazione del seguente principio di diritto:

"è affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato, ex art. 168 d.p.r. 115/02".



8. Il terzo motivo del ricorso incidentale.

8.1. Col terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme vigenti *ratione temporis*, e disciplinanti la liquidazione dei compensi professionali spettanti ai difensori per l'attività giudiziale.

Deduce che la Corte d'appello avrebbe liquidato le spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, in misura inferiore ai minimi tabellari.

8.2. Nella parte in cui lamenta l'illegittima liquidazione delle spese del primo grado di giudizio il motivo è inammissibile.

All'epoca della sentenza di primo grado (29.9.2011), infatti, la liquidazione dei compensi sarebbe dovuta avvenire in base al d.m. 8.4.2004 n. 127, vale a dire col sistema di diritti ed onorari.

Questa Corte ha infatti già stabilito che *"i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio"* (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018, Rv. 649689 - 01; così pure Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012).

Tuttavia la società ricorrente nel proprio ricorso incidentale ha ommesso di indicare, come era suo onere a pena di inammissibilità,



quali onorari e quali diritti sarebbero stati sottostimati o trascurati dalla Corte d'appello.

Questa Corte, a tal riguardo, ha ripetutamente affermato che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, *"ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima"* (così, *ex multis*, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175 - 01).

8.2. Con riferimento alla liquidazione delle spese del grado di appello il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi del ricorso incidentale.

9. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

- (-) rigetta il ricorso principale;
- (-) accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara in parte inammissibile, ed in parte assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 22 ottobre 2019.